

INFORMAZIONE
SICUREZZA

25 febbraio 2020

Nuovo Coronavirus: le Ordinanze regionali, i Decreti e le indicazioni per i Datori di Lavoro

In breve

A supporto di tutte le imprese, ma soprattutto di quelle operanti in più Regioni, si fornisce di seguito una sintesi delle Ordinanze emanate dalle diverse Regioni e dei Decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale a seguito della diffusione di un nuovo ceppo di Coronavirus. Si forniscono inoltre indicazioni per i Datori di Lavoro in merito alla tutela della salute dei lavoratori.

TES/ASI 36/20

Nuovo Coronavirus

Per maggiori informazioni sul nuovo ceppo di coronavirus (SARS-CoV-2), sulle sue modalità di trasmissione e sui provvedimenti sino ad oggi adottati dalle istituzioni, si rimanda alla Circolare TES/ASI 33/20 trasmessa in data 23 febbraio u.s..

Ulteriori indicazioni per le imprese, inclusa una proposta di questionario per la gestione dell'accesso del personale esterno, sono state fornite nella Circolare TES/ASI 34/20, trasmessa in data 24 febbraio u.s..

Le Ordinanze Regionali

In relazione alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio italiano, d'intesa con il Ministro della Salute o autonomamente, diverse Regioni hanno emanato Ordinanze regionali sull'argomento, riportate in allegato. Nella tabella seguente sono sintetizzati gli aspetti contenuti in queste ordinanze di possibile interesse per le imprese.

Regione	Sospensione attività lavorative ⁽¹⁾	Sospensione eventi	Validità sospensione (fino a ..., data compresa)	Numeri telefonici specifici
Campania	/	/	/	800 90 96 99
Emilia Romagna	No	Sì	01.03.2020	800 033 033
Friuli Venezia Giulia	No	Sì	01.03.2020	800 500 300
Liguria	No	Sì	01.03.2020	/
Lombardia	Sì ⁽²⁾	Sì	Da definire	800 89 45 45
Marche	/	/	/	800 93 66 77
P.A. Bolzano	No	No	/	800 751 751
P.A. Trento	No	Sì	Da definire	/

Regione	Sospensione attività lavorative ⁽¹⁾	Sospensione eventi	Validità sospensione (fino a ..., data compresa)	Numeri telefonici specifici
Piemonte	No	Sì	29.02.2020	800 333 444
Toscana	No	No	/	800 55 60 60
Umbria	/	/	/	800 63 63 63
Valle d'Aosta	/	/	/	800 122 121
Veneto	Sì ⁽³⁾	Sì	Da definire	800 46 23 40

In relazione alla sospensione delle attività lavorative negli 11 Comuni italiani individuati con appositi provvedimenti⁽²⁾⁽³⁾, qualora vi siano dei dubbi sulla definizione dei "servizi essenziali", si invita a fare riferimento alla Prefettura competente.

I decreti nazionali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Parallelamente alle attività regionali, sono stati pubblicati a livello nazionale alcuni provvedimenti per far fronte alla diffusione del nuovo Coronavirus.

Il 22 febbraio è stata pubblicata un'ordinanza⁽⁴⁾ del Ministero della Salute con la quale viene conferito alle ATS (Aziende di Tutela della Salute) il compito di applicare la **quarantena con sorveglianza attiva per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 o che negli ultimi giorni siano rientrati in Italia dalle aree della Cina identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità**. Viene inoltre stabilito l'obbligo per le persone rientranti in questa categoria di comunicare tale circostanza all'ATS competente.

Inoltre il 23 febbraio sono stati pubblicati due Decreti⁽⁵⁾ con i quali viene dato mandato alle Autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

In particolare l'Art. 2 del DPR 23 febbraio 2020 prevede l'**obbligatorietà per tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati e hanno sostato nei Comuni di cui alle note (2) e (3), di comunicare tale circostanza alle ATS competenti**.

L'Art. 3 stabilisce che la modalità di **lavoro agile** disciplinata dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81⁽⁶⁾ è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito delle aree considerate a rischio, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge.

Gli obblighi del Datore di lavoro

Si richiama infine la Circolare n. 3190/2020 del Ministero della Salute (in allegato), destinata agli operatori che per ragioni lavorative vengano a contatto con il pubblico, ma che fornisce indicazioni utili per tutti i datori di lavoro.

Il Ministero infatti ribadisce che, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, la responsabilità di tutelare i lavoratori dal "rischio biologico", a cui afferisce il nuovo Coronavirus, è in capo al Datore di lavoro, con la collaborazione del Medico competente. È quindi consigliabile che i Datori di lavoro rinnovino l'invito ai propri dipendenti a rispettare alcune basilari norme di prevenzione, indicate anche dal Ministero della Salute⁽⁷⁾.

Il Datore di Lavoro è inoltre invitato a verificare se, per motivi lavorativi, i lavoratori siano transitati e abbiano sostato nei Comuni di cui alle note (2) e (3), così da comunicare tale circostanza all'ATS competente, in ottemperanza al sopracitato DPCM.

Allegati

	1 - Lombardia Ord. Reg
	2 - Veneto Ord. Reg

	3 - Piemonte Ord. Reg
	3bis - Ord. esplicativa Reg. Piemonte
	4 - Emilia Romagna Ord. Reg
	5 - Liguria Ord. Reg
	6 - P.A. Trento Ord
	7 - P.A. Bolzano Ord
	8 - Toscana Ord. Reg
	8bis - Integ. Ord. Reg. Toscana
	8ter - Ulteriori integ. Ord. Reg. Toscana
	9 - Friuli Venezia Giulia Ord. Reg
	GURI n 45 del 23 febbraio 2020
	Circolare Min. Salute del 03-02-2020

Note

- (1) *Ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di quelle che possono essere svolte presso il proprio domicilio*
- (2) *Per le imprese e le persone residenti nei seguenti Comuni, tutti in provincia di Lodi: Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano*
- (3) *Per le imprese e le persone residenti nel Comune di Vo' Euganeo (PD)*
- (4) *GuRI n. 44 del 22 febbraio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 21 febbraio 2020, Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*
- (5) *GuRI n. 45 del 23 febbraio 2020, Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- (6) *GuRI n.135 del 13 giugno 2017, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.*
- (7) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf



Ministero della Salute

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto L'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”*

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Preso atto che nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi;

Considerato pertanto che sussiste un cluster di infezione nei comuni di Codogno e Castiglione d'Adda, contigui ai comuni di Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

dispone quanto segue:

per i comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano è resa obbligatoria la:

- 1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
- 2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
- 3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
- 4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
- 5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
- 6) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
- 7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori.

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali.

Il Prefetto di Lodi è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Milano, 21 febbraio 2020

Attilio Fontana


Roberto Speranza




Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

**Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Veneto**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nella territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del "caso indice" in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio è ad oggi imprevedibile.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
 - b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
 - c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
 - d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
 - e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
 2. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
 3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
 4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
 5. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
 6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
 7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
 8. Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate
 9. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
 10. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
 11. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
 - g) Le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
 - h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

- i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua;
- j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.


Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Padova, 23 febbraio 2020


Il Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia



Il Ministro della Salute

Roberto Speranza





Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall'Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della Salute:

- per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;
- per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina);
- per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione;

situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l'estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l'origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:

- a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
- h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19;

j) Evitare tutti i contatti ravvicinati;

k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.

Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.

5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale;

6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;

7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall'Unità di Crisi.

Art. 2

(Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020.


La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito secondo le previsioni contenute del Codice penale.

Copia della ordinanza è trasmessa ai Prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Alberto Cirio



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza



Roma Torino 23 febbraio 2020

Unità di Crisi
Settore Protezione Civile

unitacrispiemonte@regione.piemonte.it

Protocollo n. 8745/A 1821A

Torino, 24/02/2020

Classificazione

Ai Prefetti della Regione Piemonte
Loro Sedi

e p.c.
All'Assessore della Sanità

Al Presidente della Regione

Oggetto: Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019"

Al fine di dirimere alcuni quesiti posti da parte delle Autorità Sanitarie Locali si forniscono i seguenti chiarimenti per la corretta applicazione dei contenuti dell'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020.

La lettera a) dell'articolo 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni o iniziative o eventi che determinino concentrazioni di persone in luoghi pubblici o privati, aperti o chiusi al pubblico.

In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni, iniziative o eventi che, comportando l'afflusso di pubblico, possano determinare un rischio di tipo sanitario. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei, competizioni, eventi di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc, ivi comprese le discoteche, le sale da ballo ed i locali di intrattenimento.

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali (es. allenamenti sportivi), escludendo l'utilizzo di spogliatoi e docce, salvo l'utilizzo dei servizi igienici.

Non rientrano nelle attività espressamente sospese dall'articolo 1 comma 2 punto b) i centri linguistici privati, i centri musicali non rientranti nella lettera b) e privi dell'afflusso di pubblico e le scuole guida.

Sono escluse dalla sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità, i mercati.

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli famigliari. Per le esequie civili e religiose si ritiene consigliabile l'esecuzione delle funzioni all'aperto.

La presente nota esplicativa potrà essere rivista ove dovessero insorgere ulteriori esigenze.

Resta ferma la facoltà delle autorità sanitarie locali (Sindaci) di intervenire con proprie ordinanze per la tutela della salute pubblica, qualora ne ravvisino la necessità.

Distinti saluti

Il Responsabile Programmazione
dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari
dott. Franco Ripa



Il Direttore regionale
dott. Fabio AIMAR



Il Coordinatore dell'Unità di Crisi
dott. Mario Raviolo





Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visto che si sono verificati finora 9 casi nella territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l'elevato numero di contatti nella strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- F) Si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:
 - 1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
 - 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
 - 3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 - 4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
 - 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
 - 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
 - 7. Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
 - 8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
 - 9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
- G) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
- H) Le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.
- I) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle

indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

- J) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;
- K) Sospensione delle procedure concorsuali;

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.


Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza viene inviata ai prefetti e ai sindaci della Regione Emilia-Romagna. I prefetti della Regione Emilia-Romagna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Bologna, Roma, 23 febbraio 2020

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Stefano Bonaccini



Il Ministro della Salute

Roberto Speranza





REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 1 /2020

Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto il decreto legge emanato del Consiglio dei Ministri in data odierna e in corso di pubblicazione recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, numero 833, in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

Considerata la prossimità del territorio ligure con regioni limitrofe nelle quali si sono sviluppati focolai di COVID-19;

Vista la circolare del ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Vista altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 441 del 22 febbraio 2020;

Ritenuto che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica;

Di concerto con il Ministro della Salute;

ORDINA

1. A partire dalle ore 00.00 di lunedì 24 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 1 marzo 2020 su tutto il territorio regionale è disposta:
 - a. la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura;
 - b. la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività

- formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
- c. la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
 - d. la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;
 - e. la sospensione dei concorsi pubblici fatte salve quelli relativi alle professioni sanitarie;
2. è disposta l'applicazione compiuta della circolare del Ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020 su tutto il territorio regionale;
 3. è dato mandato alla task force, formalizzata da Alisa con provvedimento numero 39 del 12 febbraio 2020, di:
 - svolgere attività di prevenzione e informazione al personale sanitario;
 - provvedere al coordinamento delle azioni con la Medicina territoriale;
 - provvedere al monitoraggio della avvenuta attivazione delle misure previste;
 - effettuare il presidio dell'appropriatezza sanitaria della comunicazione istituzionale in materia di COVID-19;
 - provvedere al governo dei percorsi di caso sospetto/probabile/confermato e della sorveglianza dei contatti;
 - provvedere al monitoraggio della capacità di risposta attuale, con la predisposizione di eventuali piani incrementali.
 - Provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e comunque in tutte le unità di offerta socio-sanitaria;
 4. è costituita una Cabina di Regia composta da Protezione civile, Alisa, Dipartimento salute e Servizi sociali ed Emergenza territoriale, Anci Federsanità Liguria con l'obiettivo di coordinare la complessiva attività logistica sanitaria e organizzativa richiesta dall'evento;
 5. è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in Liguria dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente;
 6. l'autorità sanitaria territorialmente competente, acquisita la comunicazione di cui al punto 5, provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente.

Raccomanda

Alla cittadinanza l'adozione delle seguenti misure igieniche:

- 1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
- 2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;

- 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
- 5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
- 6) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- 7) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;
- 8) contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio;

Manda

Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Data a Genova, il 23 febbraio 2020


GIOVANNI TOTI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 22 FEB. 2020

Prot. n. A001/2020/ 122695/1

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visto l'articolo 8, comma 1, punto 13) (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) ed in particolare l'articolo 8, comma 1, punto 13) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
- Visto l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
- Vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
- Visto l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica,
- Visti gli articoli dello Statuto di autonomia 8, comma 1, numero 19), che assegna alla Provincia competenze in materia di servizi pubblici; 8, comma 1, numero 25) in base al quale la Provincia è competente in materia di assistenza e beneficenza pubblica; articolo 8, comma 1, numero 26), in base al quale la Provincia è

competente in materia di scuole materne; l'articolo 9, comma 1, numero 2) che assegna alla Provincia competenze in materia di istruzione;

- Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione italiana che annovera tra le materia di competenza concorrente regionale l'istruzione e l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e che prevede che per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dall'ordinanza siano disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Considerato:

- Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, rilevando quindi la necessità di intervenire con mezzi e poteri straordinari;
- Che deve risultare integrata la definizione di caso sospetto finora utilizzata, includendo anche aree ad alto rischio collocate in regioni limitrofe;
- Che è ormai attuale il rischio connesso ad agenti virali trasmissibili, che debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
- Che il contesto emergenziale impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi;
- Che proprio in ragione dell'urgenza di intervenire a seguito del manifestarsi di casi contagio in alcune Regioni dell'Italia del nord non è stato possibile avviare procedure formali di interlocuzione con il Consiglio delle Autonomie locali i riferimento agli interventi ordinariamente rientranti nella competenza dei Comuni e gli organi universitari con riferimento alle misure riguardanti l'Università medesima e che tuttavia tali soggetti sono stati consultati per le vie brevi;
- Che i luoghi chiusi in cui si concentrano più persone, specie se provenienti da aree geografiche diverse e in particolare da quelle con casistica effettiva o sottoposte a misure quarantenarie, possono rappresentare un fattore di rischio per la possibile propagazione del contagio;
- Che, per quanto possibile, è opportuno limitare gli spostamenti al di fuori del territorio provinciale;

Che vi è la necessità di introdurre misure di prevenzione adeguate rispetto al principio di precauzione che ispira le misure di sanità pubblica;

Ritenuto comunque opportuno limitare la durata di alcune delle misure adottate, al fine di consentire una più approfondita valutazione della situazione in essere e di monitorarne l'evoluzione, anche sotto il profilo epidemiologico;

Rilevato che le altre misure disposte troveranno applicazione fino a nuova disposizione;

in via d'urgenza,


ORDINA

- la chiusura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia per le giornate del 24 e 25 febbraio 2020;
- la sospensione delle attività didattiche dell'Università degli Studi di Trento, Istituto Agrario San Michele, Fondazione Bruno Kessler, per le giornate del 24 e 25 febbraio 2020 e la chiusura delle biblioteche universitarie e delle aule studio per le giornate del 23, 24 e 25 febbraio 2020;
- l'applicazione sul territorio della Provincia autonoma di Trento delle misure previste dall'ordinanza n. 630 del 2020 e delle successive ordinanze statali ad oggi adottate, ammettendo motivatamente le deroghe all'ordinamento provinciale corrispondenti alle deroghe all'ordinamento statale previste dalle medesime ordinanze, in particolare per quanto necessario a disporre l'impiego delle strutture e i necessari lavori di adattamento per la gestione dell'emergenza in premessa, l'acquisto di attrezzature sanitarie, dispositivi medici e farmaci e l'attivazione del personale medico necessario nonché dei volontari ai quali vengono riconosciuti i benefici di agli articoli 39 e 40 di cui al D.lgs. n. 1 del 2018.;
- lo svolgimento, con decorrenza immediata, con procedure di somma urgenza, delle attività connesse con la gestione e/o l'isolamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente a quarantena rientranti da aree a rischio, dei soggetti che hanno avuto contatto con i soggetti sintomatici, con soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero, nonché dei pazienti che abbisognano di ricovero ospedaliero;

- l'annullamento delle manifestazioni ludico o sportivo a carattere straordinario che si svolgono in luoghi chiusi e per le quali si prevede l'aggregazione di un elevato numero di persone;
- la sospensione delle gite scolastiche al di fuori del territorio provinciale sul territorio italiano.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché a tutti i comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Fugatti', written in a cursive style. The signature is positioned below the typed name and extends to the left with a long, sweeping stroke.


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 24 FEB. 2020

Prot. n. A001/2020/125456/1

Ordinanza

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Vista l'ordinanza adottata in data 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1, le cui premesse, considerazioni, raccomandazioni e prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate.

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica che ha visto, nelle ultime ore, un incremento dei contagi da COVID-19 nelle regioni confinanti alla Provincia di Trento, nonché la presenza temporanea di soggetti positivi al virus in territorio trentino;
- necessario e urgente, in questa fase, rafforzare le misure precauzionali già adottate al fine di prevenire l'eventuale diffusione della malattia, attraverso ulteriori misure atte a contenere lo spostamento di persone verso luoghi di aggregazioni per eventi di natura ludica (in questo momento legati ai festeggiamenti di carnevale in atto), nonché atte a impedire la permanenza in luoghi chiusi e per tempi prolungati di un elevato numero di individui;
- che i tirocini formativi legati ai corsi di laurea per le professioni sanitarie e i tirocini formativi per operatori socio sanitari sono potenzialmente in grado di fornire supporto al personale sanitario e agli operatori socio sanitari;

in via d'urgenza,


ORDINA

- l'annullamento in tutto il territorio provinciale per il corrente anno degli eventi/manifestazioni che si tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, legati direttamente o indirettamente ai festeggiamenti del Carnevale;

- la sospensione dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e di tutte le attività didattiche nelle scuole (pubbliche, equiparate e paritarie), di ogni ordine e grado, nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020;
- la sospensione, nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020, delle attività didattiche dell'Università degli Studi di Trento e delle attività didattiche dei corsi universitari delle professioni sanitarie con sede sul territorio provinciale, e dei corsi professionali per qualifiche sanitarie e sociosanitarie nonché, per i medesimi giorni, la chiusura delle biblioteche e sale studio;
- la sospensione nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020 delle attività didattiche dell'Alta formazione musicale e artistica e dell'alta formazione professionale;
- la prosecuzione delle misure diverse da quelle espressamente disposte nella presente ordinanza, disposte con la precedente ordinanza del 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1;
- la ripresa delle normali attività educative, scolastiche e formative a partire dalla giornata di lunedì 02 marzo 2020, salva ogni diversa disposizione adottanda in virtù dello sviluppo della contingente situazione;
- l'annullamento delle manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono la presenza di più di una persona per due metri quadri e, comunque, la concentrazione di un numero elevato di persone in uno spazio limitato del locale.
- l'adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore a un individuo ogni due metri quadrati.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Università degli studi di Trento, nonché a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -





DRINGLICHKEITSMABNAHME BEI GEFAHR IM VERZUG DES LANDESHAUPTMANNES

N. 1/2020 vom 23.02.2020

Erste Dringlichkeitsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung aufgrund des Gesundheitsrisikos in Zusammenhang mit dem Auftreten von Erkrankungen, die von viralen Erregern herrühren

DER LANDESHAUPTMANN

GESTÜTZT AUF

- Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, „*Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen*“, insbesondere Artikel 8 Absatz 1 Ziffern 13, 19, 25, 26, Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52 Absatz 2, auch unter Bezug auf Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3,
- Artikel 35 Absatz 2 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 381, „*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten*“,
- das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „*Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste*“,
- Artikel 6 des Erlasses des Ministerratspräsidenten Nr. 630 vom 3. Februar 2020,
- das Schreiben des Generaldirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebs vom 22.02.2020,

IN ANBETRACHT DER TATSACHEN

- dass mit Beschluss des Ministerrats vom 31. Jänner 2020 auf dem ganzen Staatsgebiet für sechs Monate der

ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 1/2020 del 23/02/2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso con patologie derivanti da agenti virali

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante „*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*“, specialmente l'articolo 8 comma 1 punto 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1 punto 10 e l'articolo 52, comma 2, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante „*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche*“;
- la legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante „*Testo unico ordinamento servizi antincendi e per la protezione civile*“;
- l'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 630 del 3 febbraio 2020;
- la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di data 22.02.2020;

CONSTATATO

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di



Notstand infolge des Gesundheitsrisikos in Zusammenhang mit dem Auftreten von Erkrankungen, die von viralen, übertragbaren Erregern herrühren, ausgerufen wurde und folglich die Notwendigkeit, mit außerordentlichen Mitteln und Befugnissen einzugreifen, erkannt wurde,

- dass es angesichts der Dringlichkeit nicht möglich war, formelle Verfahren zur Unterredung mit dem Rat der Südtiroler Gemeinden und der Freien Universität Bozen einzuleiten,
- dass geschlossene Räume, in welchen sich mehrere Personen konzentrieren, ein Risiko für die Ausbreitung der Infektion sein könnte,

für sinnvoll erachtet, die Geltungsdauer der zu ergreifenden Maßnahmen zeitlich zu beschränken; dies um eine gründlichere Bewertung unter dem epidemiologischen Profil der gegenwärtigen Situation zu ermöglichen und die Entwicklung zu monitorieren,

VERFÜGT

- die Schließung der öffentlichen und privaten sozialpädagogischen Einrichtungen für die Betreuung von Kleinkindern vom 24. Februar bis zum 1. März 2020,
- die Aussetzung der Unterrichtstätigkeit an der Freien Universität Bozen und am Musikonservatorium „Claudio Monteverdi“ sowie an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ und die Schließung der Universitätsbibliothek vom 24. Februar bis zum 1. März 2020,
- die Anwendung des Erlasses Nr. 630/2020 auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen,
- mit sofortiger Wirkung und mit Dringlichkeitsverfahren die Durchführung der mit der Verwaltung und Isolierung folgender Personen verbundenen Tätigkeiten:
 - diejenigen, welche unbedingt in der Quarantäneinhalt gehalten werden müssen, da sie aus Risikozonen kommen,

emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso con patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, rilevando quindi la necessità di intervenire con mezzi e poteri straordinari;

- che, stante l'urgenza, non è stato possibile avviare procedure formali di interlocuzione con il Consiglio dei comuni dell'Alto Adige e con la Libera Università di Bolzano;
- che i luoghi chiusi in cui si concentrano più persone possono rappresentare un fattore di rischio per la propagazione del contagio;

ritenuto opportuno limitare la durata delle adottande misure al fine di consentire una valutazione più approfondita sotto il profilo epidemiologico della situazione in essere e di monitorarne l'evoluzione;

ORDINA

- la chiusura delle strutture socio educative pubblici e privati per la prima infanzia dal 24 febbraio al 1° marzo 2020;
- la sospensione delle attività didattiche della Libera Università di Bolzano e del Conservatorio Musicale Claudio Monteverdi nonché della Scuola provinciale superiore di Sanità Claudiana e la chiusura della biblioteca universitaria dal 24 febbraio al 1° marzo 2020;
- l'applicazione sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 630/2020;
- lo svolgimento, con decorrenza immediata e con procedure d'urgenza, delle attività connesse con la gestione e/o l'isolamento dei seguenti soggetti:
 - coloro che sono da sottoporre obbligatoriamente a quarantena in quanto rientranti da aree a rischio;



- diejenigen, welche mit symptomatischen Personen Kontakt gehabt haben,
- symptomatischen Personen, die keinen Krankenhausaufenthalt benötigen,
- Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt benötigen.
- coloro che hanno avuto contatti con soggetti sintomatici,
- soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero,
- pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero.

Dieser Erlass wird unverzüglich den auf Landesebene tätigen Medien übermittelt und auf der institutionellen Seite der Autonomen Provinz Bozen veröffentlicht.

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa ai media operanti sul territorio provinciale e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano.

Arno Kompatscher

Landeshauptmann / Presidente

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 1 del 21 Febbraio 2020

Oggetto:

Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 " Misure organizzative ed attuative dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione infettiva COVID -19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 “Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”

Premesso che:

in attuazione dell’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e successivi provvedimenti nazionali la Regione Toscana ha già assunto molteplici iniziative di prevenzione e procedure operative per la prevenzione e per la diffusione della malattia infettiva COVID-19, quali: disposizioni generali per tutti gli operatori sanitari delle aziende sanitarie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. In particolare sono state emanate procedure per le centrali operative del 118 ed emergenza sanitaria territoriale, disposizioni inerenti al ricovero ospedaliero dei casi sospetti, disposizioni per l’uso dei dispositivi di protezione individuale in emergenza sanitaria territoriale e pronto soccorso, indicazioni per la medicina generale e pediatria di famiglia, raccomandazioni per il monitoraggio autogestito a domicilio con schede informative in inglese, italiano e cinese e raccomandazioni in caso di isolamento fiduciario.

Inoltre, in applicazione della circolare del Ministero della Salute n. 4001 dell’8 febbraio 2020, sono stati identificati 364 bambini che sono rientrati dal Capodanno cinese in Toscana; con i rispettivi genitori è stato concordato di effettuare una permanenza volontaria fiduciaria a domicilio. Conseguentemente sono stati monitorati giornalmente in relazione alle condizioni cliniche circa 1.300 persone (bambini e loro genitori), la buona parte dei quali ha già completato positivamente il periodo di stazionamento volontario di 14 giorni presso il proprio domicilio;

Vista l’ordinanza del Ministro per la Salute del 21 febbraio 2020 che detta ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Visto l’art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover adottare misure organizzative ed attuative della suddetta recente ordinanza ministeriale, al fine di dare indicazioni operative alle aziende sanitarie;

Emana la seguente ordinanza

ART. 1

a) Le aziende USL della Toscana istituiscono un numero unico aziendale attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00 con casella di segreteria, con traduzione in lingua cinese, al quale i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, ovvero coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’OMS devono comunicare i propri dati personali e precisamente: nome, cognome, indirizzo, domicilio e numero di telefono.

b) Per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19 è disposta dall’azienda sanitaria territorialmente competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva.

c) Per i soggetti che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia l’azienda sanitaria adotta la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora vi siano particolari condizioni ostative alla permanenza domiciliare l’ASL d’intesa con le competenti autorità locali e con le associazioni di volontariato troverà misure alternative di efficacia equivalente.

- d) L'operatore sanitario che ha preso in carico il cittadino in sorveglianza attiva, darà tutte le disposizioni comportamentali d'igiene personale per ridurre al minimo i contatti con altri soggetti.
- e) Nei casi di cui alla lettera c), il personale sanitario delle aziende USL effettua giornalmente una rilevazione sulle condizioni cliniche del soggetto. Qualora subentrino lievi sintomi quali rinorrea, tosse, difficoltà respiratorie e rialzo febbrile, verrà effettuato presso il domicilio il tampone oro – faringeo. In caso di positività, il soggetto viene trasferito mediante 118 in isolamento ospedaliero.

ART. 2

Si confermano tutte le misure di prevenzione già adottate. Inoltre al momento dell'accesso al Pronto soccorso, l'addetto alla rilevazione dei dati anagrafici, richiede all'utente di dichiarare se nei precedenti 14 giorni ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva COVID-19 , ovvero abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia.

In caso di risposta positiva si attiva il protocollo vigente per la gestione dei soggetti a rischio di malattia infettiva COVID-19 adottato da tutte le aziende USL.

Si conferma inoltre il divieto di accedere alle strutture sanitarie per gli individui di cui all'art. 1 lett. b) e c) e di utilizzare i numeri della sorveglianza attiva per ogni comunicazione , informazione e necessità.

Per coloro che siano sottoposti al regime di sorveglianza attiva, l'azienda USL rilascia, su richiesta, certificato che attesta lo stato di malattia.

Art. 3

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Firenze, lì 21 febbraio 2020

Il Presidente della Giunta regionale
Dr. Enrico Rossi



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 2 del 22 Febbraio 2020

Oggetto:

Ordinanza n. 2 del 22/2/2020 Integrazioni dell'Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 Misure organizzative ed attuative dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

Ordinanza n. 2 del 22/2/2020 “Integrazioni dell’Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”

Ad integrazione dell’Ordinanza n°1 del 21/2/2020 si stabiliscono le seguenti ulteriori misure per la prevenzione della diffusione della malattia infettiva COVID-19:

ART. 1

All’ingresso in pronto soccorso andranno previsti percorsi dedicati per i pazienti che manifestano febbre, tosse o sintomi respiratori e presentano criteri epidemiologici sospetti. In ogni caso si deve prevedere di far indossare la mascherina chirurgica a tutti coloro che manifestano tosse, febbre o sintomi influenzali fin dalla presentazione al triage. A tale scopo, e per incoraggiare le altre buone pratiche come il lavaggio della mani, si dovrà prevedere di dotare le sale di attesa di adeguata cartellonistica.

ART. 2

Le Direzioni Sanitarie delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie sono tenute a incrementare la frequenza delle pulizie nelle strutture sanitarie in genere e in particolare ove ci sono luoghi di attesa.

Ciascuna Direzione Sanitaria darà indicazioni puntuali circa i locali, il numero e la qualità degli interventi di pulizia da effettuare tenendo conto dei flussi dei pazienti e dei visitatori. Si proceda con urgenza e si inviino le suddette richieste ad ESTAR per consentire un adeguato monitoraggio e rimodulazione dei contratti in essere.

ART. 3

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Firenze, lì 22 febbraio 2020

Il Presidente della Giunta regionale
Dr. Enrico Rossi

Caro Collega

Ti trasmetto l'ordinanza numero 1 del 21/2/20200 " Misure organizzate e attuative del ministero della salute del 21/02/2020 contro la diffusione della malattia COVID-19".

L'aziendaha istituito il n. attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 con casella di segreteria anche con traduzione in cinese, attraverso il quale le persone con le caratteristiche indicate nell'ordinanza devono comunicare i propri dati personali.

A tal fine ti chiedo la massima collaborazione nell'aiutare i tuoi assistiti a capire se realmente rientrano nei casi previsti dall'ordinanza stessa.

Se ritieni necessario avere una consulenza puoi contattare l'Igiene Pubblica al n.....

Appello ai cittadini

Allo scopo di tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tutte le persone presenti in toscana raccomandiamo a coloro che manifestano sintomi come febbre, tosse, sintomi influenzali e di malattie respiratorie acute, di limitare per quanto possibile le visite ai degenti nelle strutture ospedaliere e in genere l'accesso ai centri sanitari affollati come pronto soccorsi, ambulatori specialistici e di medicina generale; quando ciò non rappresenti un pregiudizio alla cura.

In ogni caso prima di recarsi in tali luoghi si consiglia il consulto telefonico con il proprio medico di riferimento.



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 3 del 23 Febbraio 2020

Oggetto:

Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 Ulteriori integrazioni alle misure organizzative ed attuative all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID -19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

Ordinanza n. 3 del 23 Febbraio 2020 Ulteriori Integrazioni alle misure organizzative ed attuative dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”

Visto il Decreto Legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” del 22 febbraio 2020-02-23;

Ritenuto necessario dare ulteriori integrazioni alle indicazioni operative alle aziende sanitarie ;

Emana la seguente ordinanza

ART.1

VALUTAZIONE CASO SOSPETTO.

- a) Ad integrazione delle indicazioni riportate nella circolare ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020 si dispone di aggiungere, oltre la condizione di viaggio e residenza in Cina anche quella di viaggi e/o residenza in paesi in cui la trasmissione locale dell'infezione è dimostrata essere significativa secondo le indicazioni O.M.S. così come aggiornate nel sito <https://www.who.int>.
- b) Per quanto riguarda l'Italia rientrano, si chiarisce, in tale disposizione anche comuni soggetti a misure di quarantena, disposte dalla autorità (Regioni/Governo), aggiornate come sopra.
- c) In relazione ai casi di polmonite con decorso clinico insolito o inatteso si raccomanda l'indicazione, indipendentemente dal criterio epidemiologico, ad eseguire il test per la ricerca del SarsCov2, fermo restando la valutazione clinica del caso.

ART. 2

RACCOMANDAZIONI PER GLI OSPEDALI E PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- a) Si raccomanda di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi agli stabilimenti ospedalieri allo scopo di ridurre l'accesso privo di sorveglianza.
- b) Si invita ad assumere agli accessi misure precauzionali per le persone con febbre e/o sintomatologia respiratoria, mediante postazioni check-point e la sensibilizzazione dei visitatori all'utilizzo di disinfettanti per le mani da posizionare nei punti di ingresso e di sosta.
- c) Si invita inoltre a ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori sia per pazienti ricoverati che per utenti ambulatoriali e PS anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture ambulatoriali evitando gli affollamenti.

ART. 3

DISPOSIZIONE PER LE MICROBIOLOGIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

a) Si dispone che le microbiologie delle tre aziende ospedaliere universitarie della toscana, AOUP, AOUC, AOUS che siano attive H24 per 7 giorni la settimana per effettuare test specifici per SARS COV2.

b) Inoltre, in rapporto ad eventuali crescenti necessità, si dispone che siano attivate le altre microbiologie del SSR nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera 74 del 27 gennaio 2020

ART.4

RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL PERCORSO ASSISTENZIALE DI ACCESSO DA PARTE DEI PAZIENTI AL S.S.R; M.M.G., P.L.S. E C.A.

a) Allo scopo di tutelare al meglio la salute individuale e collettiva nella Regione Toscana, raccomandiamo a tutte le persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali di rimanere nel proprio domicilio fino ad avvenuta guarigione e di contattare telefonicamente il proprio medico generale o pediatra di famiglia.

ART. 5

RACCOMANDAZIONI PER MMG, PDF E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE RISPETTO ALLA GESTIONE DEL SARS-COV2

a) A seguito del colloquio telefonico il medico valuta la situazione specifica del paziente e la possibile esposizione a rischio sulla base del dato epidemiologico e della definizione di caso, come da indicazioni ministeriali e integrazioni regionali.

i) Quando ritenga un caso sospetto, il medico contatta il 118 e preavverte il P.O. di riferimento, anche avvalendosi del consulto con i responsabili dei reparti di malattie infettive.

ii) Qualora valuti il caso non sospetto, il medico garantisce la corretta gestione del paziente attraverso le consuete modalità di presa in carico, privilegiando il contatto telefonico.

b) Si dispone che i MMG/PdF assicurino la contattabilità telefonica nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle ore 20. Tale contattabilità telefonica ha come fine di fornire una risposta dedicata a quei pazienti che hanno un sospetto di contagio.

c) Si raccomanda comunque l'organizzazione degli ambulatori secondo modalità di accesso programmata e regolata, anche con spazi dedicati secondo la valutazione del medico stesso.

d) Per quanto riguarda le modalità di protezione dal rischio, compreso il corretto utilizzo dei DPI, si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale vigente e si dispone che siano forniti dal SSR.

ART.6

RACCOMANDAZIONI PER LE SITUAZIONI DI ISOLAMENTO

a) Ai soggetti in questione devono essere raccomandate le seguenti precauzioni:

-indossare una mascherina chirurgica protettiva

-evitare contatti stretti

-osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti).

-Controllare più volte al giorno la propria temperatura corporea e l'eventuale comparsa di sintomi quali febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori.

-In caso, si presentino questi sintomi, telefonare immediatamente al numero della sorveglianza attiva della ASL.

-Rispondere alle telefonate del personale sanitario addetto alla sorveglianza attiva .

b) Laddove l'individuo in isolamento condivide lo stesso domicilio con altre persone è fatta loro raccomandazione di osservare le stesse precauzioni..

c) I Comuni d'intesa con la Protezione civile e le associazioni del volontariato provvedano alla fornitura dei medicinali eventualmente necessari e dei generi di prima necessità alle persone poste in isolamento

ART.7

SOSPENSIONE DELLA PENALITA' SUL MANCATA PRESENTAZIONE AGLI APPUNTAMENTI SPECIALISTICI AMBULATORIALI

Si dispone che nei 180 giorni di emergenza proclamati con atto nazionale siano sospese le modalità di recupero dei bonus/malus.

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Firenze, lì 23 febbraio 2020

Il Presidente della Giunta regionale

Dr. Enrico Rossi



Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n.

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vò (PD) e in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i Comuni, non è stato ancora identificato il caso indice;

Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori della Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della catena epidemiologica, non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento,

Considerata la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:

1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate.
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

9. Contattare il Numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
- f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
- g) Le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.
- h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
- i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua.
- j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Palmanova, 23 febbraio 2020

Il Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

dott. Massimiliano Fedriga

Il Ministro della Salute

dott. Roberto Speranza



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

A

PROTEZIONE CIVILE

VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA
coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

gabinetto@pec.mise.gov.it

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
 CULTURALI

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO
 GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ROMA

ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI

STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITÀ PROVINCE

AUTONOME TRENTO E BOLZANO

LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

(ANCI)

ROMA

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITÀ'

MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA

LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI

DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
 LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E
 DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA
 RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
 ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO
 OSPEDALE LUIGI SACCO
 MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE –
 NAS
 SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'
 ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
 INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI”

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)
 ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
 DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E
 PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
 POVERTÀ (INMP)
 ROMA

CUB (Confederazione Unitaria di Base)
 GUIDE ED ACCOMPAGNATORI
 Viale Lombardia, 20 - 20131 Milano
cubnazionale@postecert.it

CONFARTIGIANTO
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
 Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (IT)
confcommercio@confcommercio.it

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ
 DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
 COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA
 PREVENZIONE

francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.

In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

In proposito si rappresenta quanto segue.

Situazione epidemiologica e valutazione del rischio

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in altri paesi, inclusa l'Italia, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite.

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Ulteriori studi sono in corso.

I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all'interno dell'Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa, se i casi vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata.

La probabilità di osservare casi in soggetti di qualsiasi nazionalità provenienti dalla Provincia Cinese di Hubei è stimata alta, mentre è moderata per le altre province cinesi.

Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione; sono in atto tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata di casi sospetti, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale.

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della salute, 1500.¹

Indicazioni operative

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

¹ Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it).

Le misure devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus.

Inoltre, come si evince dalla circolare del 31/1/2020 relativa all'identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020)², si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Si invitano i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente

IL DIRETTORE GENERALE

***f.to Dott. Claudio D'Amario**

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*

² A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), **E** senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. **E** almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

B. Una persona con malattia respiratoria acuta **E** almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCoV;

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Domenica, 23 febbraio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6.


Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020.

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)..... Pag. 3





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo

pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;


i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;



n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020

MATTARELLA


CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00020



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020.

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;



o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgono fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3.

Applicazione del lavoro agile

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Esecuzione delle misure urgenti

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia

e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5.

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 294

ALLEGATO I

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.


Nella Regione Lombardia:

- a) Bertinico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vò.

20A01228



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 2 2 3 *

€ 1,00

